



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Via e-mail



Roma, 6 aprile 2010

Protocollo: 46672/RU

Rif.:

Allegati: 2

Alle Direzioni Regionali
e Interregionali
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Gestione Tributi
e Rapporti con gli Utenti

All' Ufficio Centrale Antifrode
SEDE

Al Ministero dello Sviluppo
Economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Politica
Industriale e la Competitività
dgpics@sviluppoeconomico.it

OGGETTO: Art. 1, comma 7, d.lgs. n. 23/2009. Controlli radiometrici alle importazioni di prodotti semilavorati metallici.

Con la norma in oggetto (all.1), la cui entrata in vigore è fissata per il 07.04.2010, è stato modificato l'art. 157 del d.lgs. n. 230/1995, che ha ora esteso i controlli radiometrici ai *“soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici”*.

Prima dell'intervenuta modifica l'attività di sorveglianza radiometrica all'importazione di cui al d.lgs. n. 230/1995 aveva interessato, infatti, i soli rottami metallici.

Per tali ultimi controlli ed a seguito di apposita Conferenza di Servizi, l'Amministrazione doganale con Circolare n. 13 del 22.01.1996 (all.2) aveva fornito istruzioni ai propri Uffici, illustrando i principi della norma, sottolineando, in particolare, che la sorveglianza radiometrica é un obbligo posto a carico degli importatori e che la dichiarazione doganale deve essere corredata dal documento attestante il controllo radiometrico effettuato.

Inoltre, nel precisare che il documento attestante il controllo radiometrico doveva essere rilasciato da esperti qualificati iscritti in apposito albo nazionale, sono stati elencati anche gli Organismi pubblici abilitati tale specifica attività tecnica, e precisamente:

- Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera;
- Istituto Superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- Vigili del fuoco;
- Strutture regionali competenti per il controllo della radioattività;
- Istituti e dipartimenti di Fisica e delle Università.

La norma in esame non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto.

Nelle more dell'emanazione di uno strumento di attuazione che individui le categorie di merce rientranti nella definizione di "prodotti semilavorati metallici", nonché i soggetti chiamati a intervenire nel caso in cui l'ufficio doganale ritenga necessario verificare la correttezza di quanto riportato nei documenti attestanti l'avvenuto controllo radiometrico o nell'eventualità che tale documento sia assente, restano applicabili, anche per le importazioni di prodotti semilavorati metallici, le disposizioni a suo tempo impartite con la predetta Circolare n. 13 del 22.01.1996.

Codeste Direzioni vorranno vigilare sul corretto adempimento, da parte degli uffici, delle presenti istruzioni, avendo cura di assicurare la collaborazione delle altre competenti autorità, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali difficoltà concernenti l'applicazione della norma in parola.

*Il Direttore Centrale
f.to Dr.ssa Cinzia BRICCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*